

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983

Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'ultimo adeguamento della competenza per valore del pretore e del conciliatore risale alla legge 25 luglio 1966, n. 571, che ha fissato il limite massimo di tale competenza rispettivamente in lire 750.000 e 50.000.

Il lungo tempo trascorso e la continua, sensibile svalutazione monetaria hanno determinato, in mancanza di tempestivi interventi legislativi, la progressiva riduzione del numero delle controversie portate alla cognizione del conciliatore e del pretore e, di contro, il progressivo incremento del numero delle controversie portate davanti ai tribunali.

Vero è che, per effetto della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente il nuovo processo del lavoro, e della legge 27 luglio 1978, n. 392, contenente la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, la competenza del pretore è risultata notevolmente ampliata, ma è altrettanto vero che, per effetto della svalutazione, il carico di lavoro delle preture concernente le cause civili ordinarie risulta sensibilmente ridotto. Si ag-

giunga altresì che, a seguito della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono state introdotte talune innovazioni significative (depenalizzazione; estensione della perseguibilità a querela ad alcune ipotesi criminose; ammissibilità dei procedimenti per decreto per le condanne a pene pecuniarie in sostituzione di pene detentive; estensione delle ipotesi di oblazione; configurazione di un procedimento semplificato per l'applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato), che indubbiamente hanno comportato un alleggerimento del carico complessivo delle preture.

Deve pure considerarsi che, per effetto della svalutazione, si ha un maggiore dispendio di mezzi giudiziari e un maggior aggravio di spese per le parti, stante appunto la scarsa consistenza patrimoniale di molte delle controversie che i tribunali sono chiamati a dirimere.

Da parte di più uffici giudiziari, nonché dei rappresentanti dell'ordine forense, è stato da tempo denunciato lo stato di insostenibile e sempre crescente carico di lavoro

che compromette gravemente lo svolgimento dell'attività giudiziaria col pericolo di una vera e propria paralisi specialmente per i tribunali dei grandi centri urbani, il cui personale non di rado risulta impegnato in lunghi e faticosi processi in materia di terrorismo, di mafia o di criminalità economica.

Si pone quindi in termini indifferibili l'esigenza di ripristinare le condizioni per una proporzionale distribuzione delle controversie tra i giudici civili mediante un primo intervento che, aggiornando i limiti della competenza per valore previsti dal codice di rito, valga sia a rivitalizzare il giudice conciliatore, consentendogli di svolgere un ruolo rilevante nella amministrazione della giustizia, sia a riequilibrare il carico di lavoro tra preture e tribunali.

Il provvedimento che si propone, di carattere urgente e di natura puramente tecnica, non appare in contrasto con altro disegno di legge presentato da questo Governo e concernente l'istituzione del giudice di pace; infatti è da prevedersi che l'approvazione del secondo richiederà tempi più lunghi, attesi i complessi contenuti innovativi in esso esistenti rispetto al vigente ordinamento giudiziario nonchè al codice di rito.

Nella determinazione dei nuovi limiti di competenza per valore si è tenuto conto dei pareri già espressi dal Consiglio superiore della magistratura nonchè delle più recenti rilevazioni statistiche sul carico di lavoro esistente presso gli uffici giudiziari considerati.

Con l'articolo 1 viene rideterminata in lire 1.000.000 la competenza del conciliatore provvedendosi ad aggiornare il valore delle controversie affidategli allo scopo di utilizzarne meglio le potenzialità operative.

Si è ritenuto di affidare alla competenza del conciliatore entro il limite di lire 3.000.000 le controversie in materia di danni alle cose derivanti dalla circolazione dei veicoli, trattandosi di questioni di modesta entità, che, come tali, ben si prestano alle funzioni conciliative e che peraltro, notoriamente, appesantiscono il carico delle preture.

Per quanto riguarda le controversie relative agli sfratti e, in genere, a contratti

di locazione di beni immobili, è sembrato opportuno limitare la competenza per valore del conciliatore a lire 600.000 sia in considerazione della delicatezza e complessità della materia sia allo scopo di allineare tale competenza a quella che la legge 27 luglio 1978, n. 392, già attribuisce al conciliatore, ancorchè limitatamente a certe controversie in materia.

Con l'articolo 2 si è provveduto, in correlazione con la rivalutazione della competenza del conciliatore, ad aumentare la competenza del pretore a lire 6.000.000 anche per le cause relative a beni immobili che, com'è noto, attualmente è limitata al valore di lire 300.000 (art. 1, terzo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 571).

Tale aumento di competenza si rende tanto più necessario non solo per la svalutazione monetaria ma anche, e in particolare, in quanto la soppressione dei tributi diretti immobiliari verso lo Stato operata a seguito dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, ha reso inoperante la disposizione contenuta nell'articolo 15 del codice di procedura civile.

Con l'articolo 3 si è provveduto a ridefinire in lire 600.000 il valore delle cause per le quali è previsto che il conciliatore decide secondo equità. Nella stessa misura è stato aggiornato, con l'articolo 5, il valore delle cause la cui decisione è inappellabile, ad esclusione delle decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili, con ciò riproducendosi il principio già contenuto nel capoverso dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 571.

L'articolo 4 porta a lire 600.000 il limite di valore delle cause per le quali è consentita la proposizione verbale della domanda davanti al conciliatore ed al pretore.

L'articolo 6 infine disciplina, in via transitoria, la definizione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della normativa, secondo criteri già adottati in casi analoghi (art. 2, terzo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 571).

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

(Aumento della competenza del conciliatore)

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *Competenza del conciliatore.* — Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il conciliatore è altresì competente per le cause di sfratto per finita locazione e, in generale, per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili il valore delle quali non eccede lire seicentomila.

Per le cause di risarcimento del danno a cose conseguente alla circolazione dei veicoli il conciliatore è competente sino al valore di tre milioni ».

Art. 2.

(Aumento della competenza del pretore)

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire sei milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore ».

Art. 3.

(Pronunzia secondo equità)

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire seicentomila ».

Art. 4.

(Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore)

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e davanti al pretore per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

Art. 5.

(Appellabilità delle sentenze del conciliatore)

Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire seicentomila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dal conciliatore nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili ».

Art. 6.

(Disciplina transitoria)

I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.